FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 3 dicembre 2020;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva con l'introduzione del nuovo comma 6;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Art. 33 Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di Fine Carriera contributi e Fondo di Fine Carriera 1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento 1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati. degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, 1, lett. g), a partire da almeno due punti di comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre 31 dicembre) comporta (1° ottobre 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove ottobre 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico non assolti prima, comporta l'applicazione, a della società responsabile, della sanzione di cui carico della società responsabile, della sanzione di all'art. 8, comma 1, lett. i); cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio 31 marzo) e di quelli precedenti, ove gennaio 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico non assolti prima, comporta l'applicazione, a della società responsabile, della sanzione di cui carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi due punti di penalizzazione in classi fica da nella stagione sportiva successiva al suddetto scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre: suddetto trimestre: f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1°

aprile □ 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non

aprile □ 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non

assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

- 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
- a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza:
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre

 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica:
- d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre □ 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio

 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile

 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico

assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

- 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
- a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre

 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre

 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio

 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile

 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico

della società responsabile, della sanzione di cui della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio □ 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non luglio □ 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre settembre 31 ottobre) comporta settembre 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre

31 ottobre) e di quelli precedenti, ove settembre

31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico non assolti prima, comporta l'applicazione, a della società responsabile, della sanzione di cui carico della società responsabile, della sanzione di all'art. 8, comma 1, lett. i); cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre novembre 31 dicembre) □ 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre

31 dicembre) e di uno di quelli novembre

31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio

28/29 febbraio) e di quelli precedenti, gennaio

28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo

30 aprile) e di quelli precedenti, ove non marzo □ 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due

punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio

30 giugno) e di quelli precedenti, ove maggio

30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico non assolti prima, comporta l'applicazione, a della società responsabile, della sanzione di cui carico della società responsabile, della sanzione di all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi due punti di penalizzazione in classi fica da nella stagione sportiva successiva al suddetto scontarsi nella stagione sportiva successiva al bimestre. suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio □ 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non luglio □ 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica; punti di penalizzazione in classi fica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre 31 ottobre) comporta (1° settembre 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre

31 ottobre) e di quelli precedenti, ove settembre

31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre novembre 31 dicembre) comporta (1° novembre

31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre

31 dicembre) e di uno di quelli novembre

31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio

28/29 febbraio) e di quelli precedenti, gennaio

28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo

 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio □ 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
- 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo

 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio

 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
- 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.
- 6. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.